

13587

23/12/2010

Identificativo Atto n. 295

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITÀ
MONTANA LAGHI BERGAMASCHI RELATIVO AL TERRITORIO DELLA EX COMUNITÀ
MONTANA ALTO SEBINO, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE

VISTI:

- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47, comma 4, che dispone che i Piani di indirizzo forestale siano approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. 24/07/2008, n. 7728;
- la deliberazione di Giunta regionale n° 7728 del 24 luglio 2008 (Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale) e in particolare la Parte 3, paragrafo 1.1), che prevede la possibilità di redigere "piani stralcio" che interessino parte del territorio degli enti forestali;

VISTI altresì:

- ☐ la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dalla Comunità Montana Laghi Bergamaschi, limitatamente al territorio della ex Comunità montana dell'Alto Sebino, pervenuta alla Struttura Foreste della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio per il prescritto parere regionale;
- ☐ la richiesta di integrazione del suddetto PIF trasmessa dalla competente Struttura regionale con nota prot. n. M1.2010.0006065 del 31.03.2010;
- ☐ il riscontro alla suddetta richiesta regionale, comunicato dalla Comunità Montana Laghi Bergamaschi con nota protocollata in data 21.10.2010, prot. n. F1.2010.0011100;

VISTA la documentazione relativa al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Laghi Bergamaschi, limitatamente al territorio della ex Comunità montana dell'Alto Sebino, redatta nel mese di luglio 2009 dai tecnici pianificatori della Comunità Montana;

DATO ATTO che in data 25.02.2010 i competenti funzionari di Regione Lombardia, alla presenza del tecnico pianificatore e di un funzionario esperto della Comunità Montana, hanno esaminato la documentazione della minuta del piano di indirizzo forestale in esame e hanno successivamente effettuato l'istruttoria del piano stesso;

CONSIDERATO che il citato PIF, valido per il periodo 2010-2025, secondo l'istruttoria svolta dalla

Struttura Foreste, risulta conforme alle disposizioni della richiamata d.G.R. n. 7728/2008 e che gli obiettivi generali perseguiti dal PIF rispondono a quanto disposto dalla normativa di settore, in particolare dalla l.r. n. 31/2008 e dalla medesima d.G.R. n. 7728/2008;

PRESO ATTO che sul territorio di competenza del PIF della Comunità Montana Valtellina di Morbegno è presente l'area protetta "Valle del Freddo", istituita come riserva naturale regionale e Sito di Interesse Comunitario facente parte della Rete Natura 2000, il cui ente gestore è stato coinvolto, come dichiarato dai tecnici redattori e dalla Comunità montana, nella redazione del PIF;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, che dispone che nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati nel paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

PRESO ATTO che la Comunità Montana Laghi Bergamaschi non chiede deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione, compreso il territorio della riserva-SIC "Valle del Freddo".

VISTA la valutazione di incidenza del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana Laghi Bergamaschi, limitatamente al territorio della ex Comunità montana dell'Alto Sebino, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., approvata con decreto n. 1272 del 15.02.2010 della Struttura Valorizzazione delle Aree protette e della biodiversità;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni forestali irrilevanti e che pertanto anche le formazioni boscate eventualmente comprese nel tessuto urbano sono considerate bosco, fatte salve le possibilità di correzione di errori materiali secondo quanto disposto dalla d.G.R. 7728/2008;

VISTI la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47, comma 4, della l.r. 31/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale Comunità Montana Laghi Bergamaschi, limitatamente al territorio della ex Comunità montana dell'Alto Sebino, compreso il territorio della riserva-SIC "Valle del Freddo", per il periodo 2010-2025, a condizione che sia recepito il contenuto della valutazione di incidenza e siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso:

a) nella "Relazione":

- al paragrafo 1.2 "Validità del piano" sia corretto il periodo di validità, che deve essere dal 2010 al 2025;
- al paragrafo 2.5.2.9 "boschi" l'intero testo sia stralciato e sostituito col seguente: «Il presente piano di indirizzo forestale delimita, secondo quanto previsto all'art. 42 della l.r. 31/2008, le superfici classificate bosco, rimandando per quanto concerne la correzione di eventuali errori o precisazioni di dettaglio a quanto previsto dalla d.g.r. 7728/2008, in particolare nel paragrafo 3.3) "Rapporti fra PTCP, PIF e PGT e passaggi di scala"»;
- al paragrafo 6 "indirizzi selvicolturali", secondo capoverso, la frase che recita: «Il 76% circa del territorio boscato può essere regolato in deroga alla normativa vigente (NFR) in quanto il restante è assoggettato alle norme gestionali previste dal PAF esistenti, che coprono il 24% del territorio boscato» sia sostituita dalla seguente: «Il 76% circa del territorio boscato è strettamente regolato in base alle prescrizioni selvicolturali contenute nel r.r. 5/2007, mentre la restante parte (24%), essendo assoggettata a PAF esistenti, può godere di eventualmente deroghe tecniche (non procedurali) al r.r. 5/2007 concesse con deliberazione di Giunta regionale»;
- al paragrafo 6 "indirizzi selvicolturali", terzo capoverso, la frase «se non per i boschi a destinazione selvicolturale protettiva, i quali meritano specifico approfondimento» sia stralciata in quanto la Comunità montana Laghi bergamaschi non ha formalmente chiesto deroghe al r.r. 5/2007;
- al paragrafo 6 "indirizzi selvicolturali", al termine dello stesso, sia aggiunta la seguente frase: «Gli "indirizzi selvicolturali" riportati nel presente piano sono pertanto come semplici linee guida o raccomandazioni per i possessori dei terreni, gli esecutori delle attività selvicolturali e per il rilascio, nei casi previsti dal r.r. 5/2007, di autorizzazioni o prescrizioni da parte degli enti forestali; tali "indirizzi selvicolturali" non costituiscono pertanto

prescrizioni "erga omnes" e non integrano né modificano il r.r. 5/2007; tuttavia la Comunità montana Laghi Bergamaschi, l'ente gestore della riserva regionale "Valle del Freddo", i progettisti e gli esecutori sono tenuti all'applicazione degli "indirizzi selvicolturali" previsti dal Piano di Indirizzo Forestale nei seguenti casi:

- a) interventi autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 7 del r.r. 5/2007, ove tecnicamente possibile;
 - b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14 del r.r. 5/2007;
 - c) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis del r.r. 5/2007;
 - d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter del r.r. 5/2007;
 - e) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
 - f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco»;
- al paragrafo 6.1 "Indirizzi selvicolturali per i boschi a destinazione selvicoltura protettiva" il secondo capoverso che recita: «Nelle suddette aree è generalmente vietato il taglio su superfici superiori ai 1.000 mq, salvo autorizzazione in deroga al presente disposto rilasciata dalla Comunità montana, dietro motivata ed oggettiva richiesta, supportata da apposita relazione forestale a firma di Dottore Forestale o Dottore Agronomo», essendo in contrasto col r.r. 5/2007 e non essendo stata presentata richiesta di deroga al regolamento forestale da parte della Comunità montana, sia sostituito dal seguente: «Nelle suddette aree occorre evitare di effettuare tagliate superiori accorpate su superfici superiori a 1.000 mq e le tagliate devono distare almeno 30 metri da altre tagliate effettuate nei cinque anni precedenti.»;
 - al paragrafo 6.1 "Indirizzi selvicolturali per i boschi a destinazione selvicoltura protettiva" il punto del quarto capoverso che recita: «In occasione dei tagli del ceduo è obbligatorio rilasciare almeno 250 matricine ad ettaro per tutti i tipi forestali, in deroga all'art. 40 del reg. r.r. 5/2007», essendo in contrasto col r.r. 5/2007 e non essendo stata presentata richiesta di deroga al regolamento forestale da parte della Comunità montana, sia sostituito dal seguente: «In occasione dei tagli del ceduo occorre rilasciare almeno 250 matricine ad ettaro per tutti i tipi forestali.»;
 - al paragrafo 7.1 "boschi non trasformabili", le fattispecie boscate ivi classificate siano

ampliate comprendendo:

- tutte le superfici boscate ubicate in aree di potenziale dissesto (aree franose, aree soggette a sprofondamenti e crolli, conoidi), come definite al paragrafo 5.1 "destinazione selvicolturale protettiva";
 - gli eventuali boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del r.d. 3267/1923;
 - i boschi da seme.
- al paragrafo 7 "trasformazioni del bosco", siano apportate le necessari modifiche al fine di inserire fra i "boschi non trasformabili" o fra i "boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali" i boschi delle seguenti tipologie forestali riportate nelle tavole 2 a e 2 b: Querceto di roverella dei sustrati carbonatici, Acero-frassineto tipico, Mugheta mesoterma, Alneto di ontano tipico;
 - al paragrafo 7.5 "Rapporti di compensazione, criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni", l'elenco puntato sia così sostituito (dovendo poi aggiornare le relative tavole):
 - «nei boschi non trasformabili il rapporto di compensazione è di 1:3;
 - nei boschi in cui sono ammissibili trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta il rapporto di compensazione è di 1:2 per le trasformazioni a fini urbanistici e 1:3 per le trasformazioni legate al piano cave;
 - per le trasformazioni speciali il rapporto di compensazione è di 1:1;
 - nei boschi in cui sono ammissibili trasformazioni ordinarie a delimitazione areale il rapporto di compensazione è di 1:0,5;
 - i miglioramenti forestali a fini faunistici indicati nel paragrafo 8.4.3, la realizzazione o ampliamento di viabilità agro-silvo-pastorale indicata nel piano VASP, gli interventi di sistemazione o prevenzione del dissesto idrogeologico (da attuarsi, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica), sono esenti dall'obbligo di esecuzione di interventi compensativi.»;
 - al paragrafo 8 "Le Azioni di piano", all'interno del paragrafo 8.1 "Premessa", sia aggiunta la seguente frase dopo l'ultimo capoverso: «Le azioni di piano individuate nel presente

paragrafo 8 sono le uniche attività che:

- possono essere finanziate con fondi pubblici;
- possono essere realizzate come interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco.

Dette attività possono essere localizzate esclusivamente nelle aree esplicitamente indicate e delimitate dalle tavole "12 a", "12 b", "12 c", "12 d" ed "12 e".

Fra gli interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, tuttavia, non possono rientrare gli interventi a prevalente finalità produttiva, quali le utilizzazioni e il recupero dei castagneti da frutto a finalità produttiva.»;

- b) in tutto il piano di indirizzo forestale, i riferimenti alla d.G.R. 3002/2006 siano sostituiti coi riferimenti alla d.G.R. 675/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- c) nelle cartografie di piano siano apportate le necessarie modifiche ed integrazioni in base alle prescrizioni riportate al punto a);
- d) sia prodotta una tavola dei boschi "di eccellenza" costituita dalle formazioni boschive, di tutta la comunità montana Laghi Bergamaschi, da gestire obbligatoriamente ad alto fusto, identificabili mediante "shape file", da utilizzare nella procedura informatizzata per le denunce di taglio per evitare che siano dichiarate come formazioni a ceduo;
- e) sia consegnata a Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, dopo l'approvazione definitiva del PIF da parte della Provincia di Bergamo, una copia completa del piano, comprese le relative tavole in formato pdf e "shape file";

2. di stabilire che i limiti, le prescrizioni e i rapporti di compensazione per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per gli interventi compensativi contenute nelle "Disposizioni speciali e componente territoriale" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, fungono come "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.G.R. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per tutte le istanze di trasformazione del bosco presentate all'ente forestale dal giorno successivo all'approvazione del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale in esame a seguito dell'approvazione da parte della Provincia di Bergamo;

3. di stabilire che qualora al PIF in esame siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

4. di trasmettere il presente decreto alla Comunità Montana Laghi Bergamaschi, alla riserva regionale – SIC Valle del Freddo, alla Provincia di Bergamo (Settore Agricoltura e Foreste e Settore Territorio ed Urbanistica) e a Regione Lombardia – Unità Organizzativa “Parchi e rete natura 2020”.

Il Dirigente della Struttura

Roberto Carovigno